



La Corte di Appello di Brescia, Sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.:

DESSI'	Dott.	Pier Giorgio	Presidente
PIANTA	Dott.	Donato	Consigliere
MARCHETTI	Dott.	Mariua	Consigliere rel.

nel procedimento di reclamo promosso con ricorso depositato in data 3 gennaio 2008 da l

IU

N. 4/08 V.G.

Cron. N.

QIANG, in contraddittorio con il Curatore del Fallimento di Confezioni Lena S.r.l., avverso il decreto del Tribunale di Brescia in data 12/13 dicembre 2007, che ha disposto non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali

DECRETO

Con decreto in data 12/13 dicembre 2007 il Tribunale di Brescia, a sensi dell'art. 102 L.F., ha disposto non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali nell'ambito del fallimento della Confezioni Lena S.r.l.

Tanto ha deliberato, aderendo alla conforme richiesta del Curatore, rilevando come nel corso della procedura concorsuale fosse emerso, anche alla stregua delle dichiarazioni rese in sede di inventario dal legale rappresentante della società fallita, che non sussistevano

OGGETTO:

Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in materia di fallimento e procedure concorsuali

471.999

cespiti attivi da cui attingere per soddisfare le pretese dei creditori concorsuali, la verifica delle quali si rivelava, pertanto, superflua.

Avverso tale decreto hanno proposto reclamo, con atto depositato in data 3 gennaio 2008 e notificato unitamente al decreto presidenziale alle controparti in data 11/12 febbraio 2008 i sopra individuati creditori della Confezioni Lena S.r.l.

I reclamanti affermano di essere stati dipendenti della società fallita e di avere tempestivamente presentato domanda di ammissione al passivo in particolare per recuperare il credito relativo al Trattamento di Fine Rapporto ed alle retribuzioni singolarmente spettanti e mai erogate all'epoca in cui era stata chiusa l'attività aziendale (31 maggio 2005) e deducono che l'emissione del decreto de quo, nella evidente situazione di incapienza dell'attivo fallimentare, pregiudica insanabilmente l'opportunità di fruire dei benefici inerenti all'istituzione del Fondo di Garanzia di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982, la cui erogazione è subordinata al formale accertamento del credito in questione.

La Corte, a scioglimento della riserva espressa all'udienza camerale del 2 aprile 2008, svoltasi nel contraddittorio del Curatore, reputa che il reclamo sia meritevole di accoglimento.


L'art. 102 L.F., nel testo modificato con il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, così recita: *il Tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata....dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concor-*


litori...
...ali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad
alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo....

po-
si-
i-
Orbene, premesso che non vi è discussione sulla sussistenza
del presupposto contemplato dalla norma richiamata, si reputa che se
il fine perseguito dal legislatore del 2006 è con tutta evidenza quello
di semplificare ed abbreviare la procedura fallimentare, evitando in-
combenti che si rivelino in fatto superflui, nondimeno rispetto ad esso
non possono essere sacrificati diritti costituzionalmente garantiti, qua-
le è quello dei lavoratori a percepire la retribuzione.


Operando dunque un'interpretazione costituzionalmente o-
rientata dell'articolo 102 L.F. nell'attuale formulazione, va ritenuto
che il potere del Tribunale fallimentare di prescindere dalla procedura
per l'accertamento del passivo possa essere esercitato entro un con-
gruo margine di discrezionalità, che consenta di valutare l'esistenza di
specifici interessi, meritevoli di tutela, che impongano invece di pro-
cedere in via ordinaria.

Il che avviene nel caso che ci occupa, essendo pacifico (cfr.
Cass. L., 21 marzo 2000, n. 3340) che in caso di mancato pagamento
del trattamento di fine rapporto da parte del datore di lavoro sottopo-
sto a procedura concorsuale, l'intervento del Fondo di garanzia ex art.
2 della legge n. 297 del 1982 è subordinato alla sussistenza di forma-
lità procedurali di accertamento del credito, quali il deposito dello sta-
to passivo ed il successivo decorso del termine di quindici giorni, che
- essendo dirette alla tutela di ogni creditore e di ogni debitore, anche
in quanto potenzialmente legittimati alla contestazione - non possono





essere sostituite da attestazioni degli organi della procedura concorsuale circa la sussistenza del credito; così che, l'assenza del deposito e del successivo decorso del tempo prescritto, determinando l'insufficiente svolgimento della procedura e precludendo l'indicata tutela, rende inammissibile la domanda di pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia.



L'accoglimento del reclamo comporta la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia, perché proceda a sensi dell'art. 92 e segg.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Brescia,
in accoglimento del reclamo proposto da

..... S.P.A.,
ANG avverso il decreto in data 12/13 dicembre 2007 il Tribunale di Brescia, a sensi dell'art. 102 T.F., ha disposto non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali nell'ambito del fallimento della Confezioni Lena S.r.l., dispone che a cura della Cancelleria gli atti siano rimessi al predetto Tribunale per la procedura di accertamento del passivo.

Così deciso in Brescia il 2 aprile 2008.

IL PRESIDENTE



3 APR. 2008

IL CAPOCLERICO DI
Emilio Mura